

PROGETTO “POVERTA’ NELLA RETE”: DISCIPLINA PER L’ACCESSO E LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ IN FAVORE DI PERSONE IN ESTREMA POVERTA’ E GRAVE EMARGINAZIONE

PREMESSO che l’art. della legge 328/2000 dispone la programmazione di interventi in favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora;

VISTA la D.G.R. n. 1424 del 15/12/2006 “L. n. 383/2000. *Istituzione del Tavolo regionale per ridurre il rischio di povertà, di esclusione sociale e di nuove precarietà*”;

VISTA la D.G.R. n.98 del 29/07/2008 “Piano sociale 2008/10. *Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare*”

VISTA la D.G.R. n. 1418 del 14/09/2009 “D.A. n. 51/2007 – DGR n. 1424/06 – *Piano regionale degli interventi mirati al contrasto dell’esclusione sociale e della povertà estrema. Criteri di riparto delle risorse per l’anno 2009*”;

VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche per l’inclusione sociale n. 9/PFI_05 del 22/09/09 “*Modalità per l’accesso ai finanziamenti regionali, ai sensi della D.G.R. n. 1418/2009, per la realizzazione di interventi mirati al contrasto dell’esclusione sociale e della povertà estrema – anno 2009*”;

VISTO il Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche per l’inclusione sociale DD n.19/PFI05 del 11/12/2009, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto interambito “Povertà nella rete” presentato dall’ATS 22, a cui hanno aderito numerosi soggetti pubblici e privati impegnati nel settore dell’esclusione sociale e della povertà estrema.

Art. 1 Oggetto

- a. La presente disciplina concerne la natura, l’ammontare, le condizioni di accessibilità e le modalità di effettuazione degli interventi economici da porre in essere con le risorse previste nel progetto “Povertà nella rete”.

Art. 2 Destinatari

- a. Destinatari sono i cittadini residenti nei comuni degli Ambiti Territoriali Sociali 21,22 e 23, o i cittadini non residenti, domiciliati presso strutture residenziali del territorio autorizzate ai sensi della L.R. 20/2002 dedicate a persone con problematiche psico-sociali, che si trovano nelle condizioni previste all’Art.6, per i quali è possibile un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 3 Fondo di solidarietà

- a. Il Fondo è costituito dalle risorse indicate nel progetto “Povertà nella rete”.
- b. Per l’Anno 2010 il Fondo ammonta a Euro 27.000, di cui due terzi sono destinati al finanziamento di interventi emergenziali ed un terzo al supporto di progetti di reinserimento socio-lavorativo.

Art. 4 Finalità e caratteristiche dell’intervento

- a. L’intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia economica.
- b. L’intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

- c. L'impiego di risorse economiche può riguardare: pagamento utenze, affitti, assistenza medica e medicinali, vestiario e generi di prima necessità, assistenza legale, allestimento alloggi, accoglienza abitativa temporanea, trasporto.
- d. Le risorse possono essere utilizzate anche per sostenere percorsi di inserimento lavorativo, nella misura prevista dal progetto "Povertà nella rete".
- e. Ciascun intervento può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere psico-sociale, nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali.

Art. 5 Gruppo di pilotaggio

- a. Il Gruppo di pilotaggio del progetto "povertà nella rete" è composto dai soggetti pubblici e privati che hanno partecipato alla fase concertativa e che hanno espresso la propria formale adesione al progetto , nello specifico:
 - Ambito Territoriale Sociale 21 – S. Benedetto del Tronto
 - Ambito Territoriale Sociale 23 – Unione dei Comuni Vallata del Tronto
 - Provincia di Ascoli Piceno- Assessorato alle Politiche Sociali
 - AVM - Centro Servizi per il Volontariato – Ascoli Piceno
 - Caritas diocesana – Ascoli Piceno
 - Ass. di volontariato Onlus "Zarepta" - Ascoli Piceno
 - Ass. di volontariato "Betania"- Ascoli Piceno
 - Banco di solidarietà ARCA Onlus- Ascoli Piceno
 - Ass. di volontariato S.U.P.E.R.F.A.C. - Spinetoli
 - Casa di accoglienza "Irene"- Suore Oblate del Ss.mo Redentore- Grottammare
 - Caritas diocesana – San Benedetto del Tronto
 - Ass. di volontariato onlus "On the road"- Martinsicuro
- b. Il Gruppo di pilotaggio svolge funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione dell'andamento del progetto "Povertà nella rete".

Art. 6 Commissione unica per la gestione del fondo

- a. La Commissione unica per la gestione del Fondo è composta da 6 membri, 2 per ciascuno dei 3 ATS coinvolti nel progetto, di cui almeno 1 in rappresentanza del privato sociale, individuati tra i componenti del Gruppo di pilotaggio.
- b. La Commissione unica ha il compito di assumere decisioni circa l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 3, in particolare di valutare le proposte progettuali personalizzate e di disporre l'eventuale loro ammissione a finanziamento.
- c. La Commissione è convocata e coordinata dal Coordinatore dell'ATS 22. Le decisioni vengono assunte a maggioranza. Il Coordinatore esprime il proprio voto solo in caso di parità tra i voti degli altri membri.
- d. La verbalizzazione è curata da uno dei componenti della Commissione. I verbali vengono trasmessi all'Ente capofila del progetto.
- e. La Commissione cura la predisposizione di una banca dati dei casi esaminati, contenente anche informazioni sull'andamento degli interventi fornite dai case manager, e la rende disponibile ai servizi sociali istituzionali, nonché all'Ente titolare del progetto ai fini del monitoraggio e della certificazione finale delle spese.
- f. La Commissione resta in carica per l'intera durata del progetto.

Art.7 Case manager

- a. Il Case manager è un operatore esperto , individuato da ciascuno degli ATS di concerto con le associazioni del territorio che si occupano di povertà e di esclusione sociale.

- b. Il Case manager funge da referente del caso, garantisce la presa in carico dell'utente e della sua famiglia favorendo la partecipazione attiva dell'utente, il coordinamento e la continuità tra i servizi. Nello specifico, egli definisce di concerto con i servizi sociali ed i soggetti del privato sociale i casi da prendere in carico, predispone le proposte di progetto personalizzato da sottoporre alla Commissione, documentando adeguatamente la situazione di bisogno, e monitora costantemente l'andamento dei singoli interventi, provvedendo a relazionare periodicamente ai soggetti di riferimento per il caso in questione, nonché alla Commissione.

Art. 8 Modalità di gestione del Fondo

- a. Per la gestione del Fondo viene acceso apposito conto corrente bancario/postale intestato ad una delle Organizzazioni del terzo settore, che operano in favore di persone in stato di estrema povertà.
- b. Tale Organizzazione viene democraticamente individuata tra coloro che fanno parte del Gruppo di pilotaggio di cui all'art.5.
- c. L'ammissione a finanziamento degli interventi è condizionata alla presentazione di un progetto individualizzato da parte del *case manager* di riferimento per l'Ambito territoriale e alla valutazione positiva da parte della Commissione.
- d. L'Organizzazione del Terzo settore intestataria del conto corrente nomina un *cassiere* per l'effettuazione delle operazioni di incasso e di prelievo.
- e. L'Organizzazione provvede a documentare periodicamente l'utilizzo del Fondo all'Ente titolare del progetto ai fini del monitoraggio e della certificazione finale delle spese.

Art.9 Condizioni per l'accesso

- a. L'intervento viene effettuato in favore di soggetti conosciuti dai Servizi sociali dei Comuni/dell'ATS o dalle Organizzazioni del privato sociale aderenti al progetto, di cui sia già stata vagliata preliminarmente la condizione di disagio derivante da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia economica, per i quali sia possibile realizzare un percorso di reinserimento socio-lavorativo
- b. Per l'accesso all'intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che versano in condizioni di disagio estremo, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle dei nuclei familiari con presenza di minori o dei nuclei monoparentali.

Art. 10 Determinazione della situazione del destinatario e modalità di effettuazione dell'intervento

- a. L'individuazione effettiva dei possibili beneficiari degli interventi viene effettuata di concerto tra il *case manager* di riferimento per il singolo ATS e i Servizi sociali dei Comuni/dell'ATS oppure le Organizzazioni del privato sociale aderenti al progetto.
- b. Il case manager provvede successivamente ad approfondire e documentare le condizioni di disagio del soggetto ai fini dell'intervento.
- c. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 e per prevenire la cronicizzazione assistenziale, il case manager, nel processo di presa in carico della persona destinataria dell'intervento, concorda e sottoscrive con la persona stessa una proposta di progetto personalizzata, che tiene conto delle sue risorse e potenzialità e definisce l'utilizzo dell'intervento economico, i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate.
- d. Il case manager presenta successivamente la proposta di intervento alla Commissione, che ne valuta l'ammissione al contributo e dispone per l'erogazione.
- e. La proposta di progetto personalizzata è redatta su apposita modulistica allegata alla presente Disciplina.
- f. Il case manager è responsabile del costante monitoraggio dell'andamento del progetto individualizzato e provvede a relazionare alla Commissione e ai Servizi sociali dei Comuni/dell'ATS oppure alle Organizzazioni del privato sociale aderenti al progetto.

- g. Nel caso in cui il case manager riscontri il mancato rispetto degli impegni assunti dal destinatario dell'intervento nel progetto personalizzato, può, con relazione motivata:
- proporre alla Commissione la sospensione dell'erogazione dell'intervento, fino all'accertamento del rispetto degli impegni assunti. In ogni caso la sospensione non potrà superare i 3 mesi, trascorsi i quali, permanendo il mancato rispetto degli impegni assunti, la misura verrà revocata.
 - richiedere alla Commissione la revoca anticipata del beneficio, nel caso di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti dal richiedente nel progetto personalizzato, o in caso di mutate condizioni di bisogno.
- h. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al case manager, e comunque non oltre 15gg., ogni variazione derivante dalla mutata composizione familiare, o da mutate condizioni di reddito, di patrimonio, di residenza rispetto a quelle sussistenti al momento della concessione del contributo.

Art. 11 Ammontare e durata dell'intervento

- a. L'ammontare massimo per ogni singolo intervento è pari ad € 1800,00.
- b. L'intervento è erogato per la durata massima di sei mesi, con modalità e tempi definiti nel progetto personalizzato e compatibilmente con i limiti di scadenza del progetto.
- c. Al termine del periodo di erogazione il case manager, in base agli esiti della verifica dell'efficacia delle azioni concordate, può richiedere alla Commissione, per una sola volta, la proroga dell'intervento.